



REGOLAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE

Preambolo

"De Cifris" è una forma abbreviata per indicare l'associazione riconosciuta di promozione sociale denominata "De Componendis Cifris Associazione di Promozione Sociale".

L'Art. 7.1 dello statuto di De Cifris recita:

Sono membri dell'associazione le persone fisiche, cittadini dell'Unione Europea, che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione, nonché i soggetti che, secondo lo statuto e la normativa applicabile, sono ammessi a parteciparvi come associati, fintanto che non cessino di essere associati.

L'Art. 8.1 recita:

L'associazione presuppone l'esistenza di almeno 30 (trenta) associati.

Questo regolamento regola il procedimento di associazione delle persone fisiche a De Cifris, compreso il pagamento delle quote associative.

Riportiamo qui l'Art. 3.1 dello Statuto di De Cifris, per meglio evidenziare attività e finalità.

Art. 3.1

Avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, l'associazione esercita in via esclusiva o prevalente attività di interesse generale a favore dei propri associati, o di terzi, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo:

- all'educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- alla formazione universitaria e post-universitaria;
- alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- all'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale ai sensi dell'Articolo 5 del codice del terzo settore.

Abbreviazioni

Presidente = Presidente di De Cifris
Direttivo = Consiglio Direttivo di De Cifris
o.d.g. = Ordine del giorno
Socio = Associato (persona fisica) di De Cifris
Assemblea = Assemblea di De Cifris
Collegio = Collegio dei Probiviri di De Cifris



Procedimento di associazione

Art. I (Identità degli associati)

Qualsiasi persona fisica, cittadina dell'Unione Europea, può aderire a De Cifris APS, purché ne condivida le finalità stabilite nell'Art. 4 dello statuto e si impegni a osservare lo statuto e tutti i regolamenti dell'associazione, nonché la normativa applicabile alla stessa.

Art. II (Categorie di soci)

Come previsto nell'Art. 7.2 dello Statuto, gli associati si dividono nelle seguenti categorie:

- A. Associati fondatori, vale a dire le persone che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione;
- B. Associati benemeriti, vale a dire i membri dell'associazione individuati dal consiglio direttivo in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità e dei loro comportamenti;
- C. Associati giovani, vale a dire i membri dell'associazione che non hanno ancora compiuto 30 (trenta) anni;
- D. Associati ordinari, vale a dire i membri dell'associazione diversi dai precedenti.

Art. III (Modalità di associazione - soci giovani e soci ordinari)

La richiesta di prima associazione per le categorie C e D di cui al precedente articolo può essere presentata in qualsiasi momento. Per farlo, l'interessato dovrà accedere alla pagina <https://www.decifris.it/associarsi>, dove troverà i seguenti moduli:

1. Modulo "domanda di ammissione"
2. Informativa sulla privacy e consenso al trattamento dei dati personali

che scaricherà e compilerà.

Inoltre, dovrà effettuare il pagamento della quota associativa iniziale, seguendo le indicazioni presenti sulla pagina <https://www.decifris.it/associarsi>.

Infine, dovrà inviare all'indirizzo soci@decifris.it:

- i due moduli compilati,
- la ricevuta dell'avvenuto pagamento della quota associativa,
- una copia scansionata di un documento di identità in corso di validità.

Art. IV (Accoglimento della domanda di ammissione)

Il Direttivo esamina le domande di ammissione pervenute e ha 120 (centoventi) giorni dal loro ricevimento per deliberare, secondo criteri non discriminatori, l'accettazione o il rifiuto della domanda. Se il Direttivo non delibera in merito a una domanda di ammissione entro il termine stabilito, la domanda si intende accettata.

L'associazione avrà inizio a decorrere dal giorno di ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda di ammissione, o, in caso di mancata ricezione di una comunicazione in merito alla richiesta presentata, il giorno successivo al centoventesimo giorno dalla ricezione della domanda.

Il nominativo del nuovo associato verrà inserito nel libro soci.



Art. V (Modalità di associazione - soci benemeriti)

Si diventa Soci benemeriti solo dietro invito, pervenuto tramite email dal Presidente.
Per accettare l'invito ad associarsi, l'interessato dovrà controfirmare l'invito ricevuto, accedere alla pagina <https://www.decifris.it/associarsi-benemeriti>, dove troverà il modulo

- Informativa sulla privacy e consenso al trattamento dei dati personali, che scaricherà e compilerà.
Inoltre, l'interessato dovrà effettuare il pagamento della quota associativa iniziale, seguendo le indicazioni presenti sulla pagina <https://www.decifris.it/associarsi-benemeriti>.
Infine, entro 30 giorni dalla ricezione della lettera di invito, l'interessato dovrà inviare in un'unica mail all'indirizzo soci@decifris.it:

- l'invito controfirmato,
- il consenso al trattamento dei dati personali sottoscritto,
- la ricevuta dell'avvenuto pagamento della quota associativa,
- una copia scansionata di un documento di identità in corso di validità.

Art. VI (Quota iniziale e quota annuale)

L'assunzione della qualifica di Socio da parte di persone diverse dai Soci fondatori è subordinata al versamento di una somma di denaro "quota iniziale".

Con eccezione dell'anno di iscrizione, annualmente ogni Socio ordinario e ogni Socio giovane è tenuto al versamento di una somma di denaro "quota annuale".

I Soci benemeriti e fondatori non sono tenuti al pagamento della quota annuale.

L'entità della quota iniziale e della quota annuale (diverse a seconda della tipologia di associazione), nonché le tempistiche e le modalità per il loro versamento, sono definite dal Direttivo entro il 1° novembre dell'anno precedente, con delibera prevista nell'o.d.g.

Art. VII (Durata)

La qualifica di associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione o morte dell'associato, o per le altre cause di cessazione previste dalla normativa tempo per tempo applicabile.

Art. VIII (Mancato versamento della quota annuale)

Se un Socio non corrisponde la quota annuale nelle tempistiche e modalità previste, il Socio viene invitato a completare il versamento entro 30 gg dalla ricezione del sollecito.

Se ancora moroso, il Direttivo alla prima riunione utile decide sull'esclusione del Socio, valutando la sussistenza di cause di forza maggiore o altre situazioni rilevanti.

Art. IX (Recesso del Socio)

Qualunque Socio può, in qualsiasi momento, recedere dall'associazione. Il recesso deve essere comunicato con lettera raccomandata o con PEC a: decifris@pec.it.

Il recesso ha effetto una volta ricevuto da parte di De Cifris. Il recesso non estingue gli obblighi del Socio ancora pendenti al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene esercitato il diritto di recesso.



Art. X (Esclusione del Socio)

Il Direttivo può deliberare l'esclusione dell'associato che si renda gravemente inadempiente in relazione ai suoi obblighi o, comunque, per gravi motivi. Se il Socio di cui si propone l'esclusione è un componente del Direttivo, non può partecipare alla riunione relativa alla sua esclusione. L'esclusione deve essere motivata e deve essere comunicata al Socio escluso mediante lettera raccomandata o PEC. A decorrere dal momento della sua comunicazione al Socio, l'esclusione sospende i diritti del Socio medesimo. L'esclusione comporta la cessazione della qualifica di Socio a far data dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata al Socio escluso.

Il Socio di cui è stata decisa l'esclusione è comunque tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta, sia per l'esercizio in corso al momento dell'esclusione, sia per gli eventuali esercizi successivi fino alla cessazione della sua qualifica di Socio.

Disposizioni transitorie e finali

Art. XI (Soci benemeriti)

I Soci benemeriti sono scelti dal Direttivo fino alla tenuta della prima riunione dell'assemblea del 2023, con motivazione scritta.

Dopo tale data, i Soci benemeriti sono proposti dal Direttivo, seguendo una procedura ad hoc che verrà stabilita successivamente, e confermati dall'Assemblea.

Art XII (Pubblicazione dei Soci)

E' cura di De Cifris pubblicare l'elenco dei Soci fondatori e dei Soci benemeriti.

Articolo XIII (Quote 2023)

Per l'anno 2023, all'atto costitutivo dell'associazione sono stati definiti i seguenti importi:

- Associati fondatori: Euro 550,00 (cinquecentocinquanta)
- Associati ordinari: Euro 20,00 (venti)
- Associati giovani: Euro 5,00 (cinque)
- Associati benemeriti: Euro 550,00 (cinquecentocinquanta)

Art. XIV (Respingimento della domanda)

In caso di respingimento della domanda, il soggetto che ha presentato la stessa può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio.

In ogni caso, al soggetto che non si associa verrà restituita la quota versata.

Massimiliano Zelo